Expert.ai S.p.A.

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

Rovereto, 5 febbraio 2014

(modificata ed integrata in data 13 luglio 2016, 13 dicembre 2017,

12 febbraio 2021,15 ottobre 2021 e 30 settembre 2026)

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

INDICE

1. PREMESSE E FONTI 3
2. DEFINIZIONI 3
3. SOGGETTI RILEVANTI 5
4. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA 5
5. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI 6
6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE 7
7. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ 7
8. DIVIETO AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA 8
9. ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE 9
10. SANZIONI 9
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
12. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 10
13. DISPOSIZIONI FINALI 11
14. ENTRATA IN VIGORE 11

ALLEGATO A 12

ALLEGATO B 13

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

1. PREMESSE E FONTI

La presente procedura (di seguito la "**Procedura**") regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Expert.ai S.p.A. (di seguito "**Expert.ai**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle rispettive Persone Strettamente Associate (come *infra* definiti) della Società e delle Controllate Rilevanti (come *infra* definite), in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Expert.ai in data 5 febbraio 2014. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, in data 13 luglio 2016, 13 dicembre 2017 e 12 febbraio 2021 talune modifiche ed integrazioni, al fine di recepire le disposizioni di cui al MAR (come *infra* definito). Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente approvato, in data 15 ottobre 2021 talune ulteriori modifiche ed integrazioni al fine di adeguare la Procedura all'adozione da parte della Società del sistema monistico di amministrazione e controllo. Infine, il Consiglio di Amministrazione, in data 30 settembre 2026, ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al fine di recepire, tra le altre cose, le modifiche apportate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21, dal Regolamento (UE) 2809/2024 e dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altri paragrafi della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**");

Azione: indica ciascuna azione di Expert.ai ammessa alle negoziazioni su EGM;

Controllata Rilevante: indica ogni società controllata dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., la cui partecipazione detenuta dalla Società abbia un valore contabile superiore al 50% dell'attivo patrimoniale di Expert.ai, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

EGA: indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento Euronext Growth Advisor approvati da Borsa Italiana S.p.A.;

Investor Relator: indica il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

MAR: indica il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato ("*Market Abuse Regulation*") come successivamente modificato e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

Operazione: indica le operazioni di cui all'Articolo 4 della presente Procedura;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di Expert.ai munito di deleghe di gestione;

Periodo di Chiusura: indica i trenta giorni di calendario che precedono la pubblicazione della relazione semestrale e del bilancio annuale che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti. Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del consiglio di amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

comunicato stampa relativo all'approvazione dei suddetti dati contabili rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.

Persona Strettamente Associata: indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante (come *infra* definito):

a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge;

b) il figlio o i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell'anno precedente alla data di perfezionamento dell'Operazione;

d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* o *partnership* in cui un Soggetto Rilevante (come *infra* definito) o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono.

Prodotto Finanziario Collegato: indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (come *infra* definito):

a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;

b) derivati su Strumenti Finanziari;

c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;

d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e

e) tutti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni.

Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche;

SDIR: indica il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetti Rilevanti: indica ciascuna persona, all'interno dell'Emittente o di una Controllata Rilevante, che sia:

a) un componente dell'organo amministrativo; o

b) un alto dirigente che, pur non essendo membro dell'organo di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o una Controllata Rilevante e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura della Società stessa o di una delle Controllate Rilevanti.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni (inclusi i *warrant*), strumenti finanziari di debito anche convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito e/o *equity*.

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*").

3. SOGGETTI RILEVANTI

La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:

a) ai Soggetti Rilevanti; e

b) a ciascuna Persona Strettamente Associata.

Gli Organi Delegati individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l'"**Elenco**"). Tale Elenco dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale e, in caso di modifica, copia dello stesso dovrà essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società.

È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., i quali con accettazione della presente procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, *(i)* rendere edotte le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, *(ii)* comunicare agli Organi Delegati le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate al fine di includerne i nominativi nell'Elenco nonché *(iii)* procurare l'accettazione scritta della presente Procedura da parte di dette Persone Strettamente Associate.

4. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

Per operazione ("**Operazione**") si intende ciascuna operazione condotta per conto proprio dai Soggetti Rilevanti o dalle rispettive Persone Strettamente Associate e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte della retribuzione ad esso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni *put and call*) e di *warrant*;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati ad un titolo di credito della Società,

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

compresi i *credit default swap*;

i) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l'effettiva esecuzione delle stesse;

j) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;

m) le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);

n) le operazioni effettuate da un GEFIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati;

nonché tutte le ulteriori operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del MAR e dall'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura, tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*)** (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19 paragrafo 9 del MAR – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.

5. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 7;

b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (attraverso la conservazione in apposito archivio);

c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Associate;

d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;

e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A rispettivamente dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;

f) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione

come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;

g) segnalazione al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

Gli Organi Delegati non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle rispettive Persone Strettamente Associate.

Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, anche al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 7 che segue (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), comunicano alla Società – in sostanziale contestualità con il suo perfezionamento – ogni Operazione, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.

La suddetta comunicazione deve inoltre essere effettuata, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione, o in ogni caso entro e non oltre tre giorni dal compimento della stessa, anche nei confronti dell'Autorità Competente.

La comunicazione deve essere trasmessa come segue:

a) alla Società via posta elettronica all'indirizzo *e-mail* internaldealing@expert.ai, preavvisando telefonicamente l'Investor Relator; e

b) all'Autorità Competente via PEC all'indirizzo internaldealing@pec.consob.it ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it[1].

Gli Organi Delegati e l'Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Associata ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una corretta attuazione della presente Procedura.

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate degli obblighi imposti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

7. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La Società comunica senza indugio, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla notifica dell'Operazione di cui al precedente paragrafo 6, e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web* sezione "*investor relation*", le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata fornendo le informazioni indicate nel modulo di cui all'Allegato B, trasmesso dal

[1] Tali comunicazioni dovranno indicare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati e Rating*" e come oggetto "*MAR Internal Dealing*".

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

relativo Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Associata.

Gli Organi Delegati e l'Investor Relator aggiornano regolarmente l'EGA sulle Operazioni di cui vengono a conoscenza.

Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.

L'Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate.

8. DIVIETO AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

Salvo quanto disposto dall'Articolo 9, i Soggetti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui all'Articolo 4, per proprio conto, oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.

Gli Organi Delegati della Società possono autorizzare i Soggetti Rilevanti al compimento di un' Operazione durante un Periodo di Chiusura:

a) sulla base di una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati;

b) quando il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata se non durante il Periodo di Chiusura.

Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al paragrafo che precede, l'autorizzazione al compimento di un Operazione deve essere richiesta dal Soggetto Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.

Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, sarà onere degli Organi Delegati dare tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il Consiglio di Amministrazione della Società consente al Soggetto Rilevante di negoziare o effettuare operazioni nel corso del

Periodo di Chiusura altresì qualora le stesse non riguardino decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, ovvero derivino esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, ovvero siano effettuate sulla base di condizioni prestabilite. In tali ipotesi, il Soggetto Rilevante ne dà preventiva comunicazione agli Organi Delegati, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie a verificare la sussistenza dei relativi presupposti.

9. ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE

Oltre alle ipotesi previste nell'Articolo 8 della presente Procedura, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante a compiere un'Operazione durante un Periodo di Chiusura quando:

a) al Soggetto Rilevante sono concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che il piano e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società, il piano stabilisca i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari e che non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;

b) al Soggetto Rilevante sono stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano con le caratteristiche di cui alla lettera a) che precede, la cui esecuzione debba essere portata a termine durante un periodo di chiusura e non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;

c) il Soggetto Rilevante esercita, previa notifica per iscritto alla Società almeno quattro mesi prima della scadenza, opzioni o *warrant* o un diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di cui alla lettera a) che precede, qualora la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili, a condizione che la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile e che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dalla Società;

d) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti a cui lo stesso abbia aderito prima del periodo di chiusura, le condizioni di partecipazione al piano e la partecipazione allo stesso siano irrevocabili e le condizioni di acquisto siano definite dal piano senza che sussista la possibilità in capo al Soggetto Rilevante di modificarle;

e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che i conti su cui è effettuato il trasferimento siano di proprietà dello stesso Soggetto Rilevante e che non si verifichino variazioni del prezzo di detti Strumenti Finanziari;

f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni la cui data finale è compresa in un Periodo di Chiusura, dimostrando che tale operazione non poteva avere luogo in altro momento.

10. SANZIONI

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 2-*bis* del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

cui all'art. 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati su EGM così come sui diversi sistemi multilaterali di negoziazione.

In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate Rilevanti procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione all'Autorità Competente e a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico precisando che il ritardo o l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 ("**GDPR**") e successive modifiche, essendo edotti di quanto segue:

a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile.

Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi del GDPR.

12. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione, saranno approvate dal Consiglio di

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.

Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti dall'Autorità Competente, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni apportate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti dagli Organi Delegati o dall'Investor Relator con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. DISPOSIZIONI FINALI

La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: *(i)* restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (*ii*) restituire copia della presente Procedura firmata per accettazione dalle rispettive Persone Strettamente Associate; *(iii)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(iv)* rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

14. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 febbraio 2014, ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EGM. La Procedura è stata inoltre aggiornata in data 13 luglio 2016, in data 13 dicembre 2017 (al fine di recepire le disposizioni di cui al MAR), in data 12 febbraio 2021, in data 15 ottobre 2021 (al fine di adeguare la Procedura all'adozione da parte della Società del sistema monistico di amministrazione e controllo) e, da ultimo, in data 30 settembre 2026 al fine di recepire, tra le altre cose, le modifiche apportate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21, dal Regolamento (UE) 2809/2024 e dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente associate

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di[2] _____
preso atto di essere incluso nel novero dei soggetti a cui è applicabile la Procedura di *Internal Dealing* di Expert.ai S.p.A.

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

  _____

  _____

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;

- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a diffondere il contenuto delle predette comunicazioni al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

acconsente

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 1 della Procedura.

Luogo e data _____ Firma _____

[2] Se Persona Strettamente Associata indicare anche il Soggetto Rilevante a cui si fa riferimento.

ALLEGATO B

Modulo di comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

1.	**Dati relativi al soggetto che ha effettuato l'operazione**	
a)	Nome	[*Per le persone fisiche: nome e cognome.*] [*Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.*]
2.	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	[*Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.*] [*Per le persone strettamente associate,* *— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* *— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.*]
b)	Notifica iniziale/modifica	[*Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.*]
3.	**Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**	
a)	Nome	[*Nome completo dell'entità.*]
b)	LEI	[*Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.*]
4.	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[*— Indicare la natura dello strumento:* *— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;* *— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.* *— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.*]

b)	Natura dell'operazione	[*Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522*[(1)] *della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.* *A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni*]
c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> [*Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.* *Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del*

		regolamento (UE) n. 600/2014.]
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	[*I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:* *— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;* *— sono della stessa natura;* *— sono effettuate lo stesso giorno e* *— sono effettuate nello stesso luogo.* *Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.*] [*Informazioni sui prezzi:* *— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.*]
e)	Data dell'operazione	[*Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.*]

f)	Luogo dell'operazione	[*Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione»*.]
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).		

(1) Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale
(2) Posizione / qualifica	Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all'interno dell'emittente o della controllata rilevante Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (*es. coniuge di […], amministratore della società […]*)
(3) Società di riferimento	Per i Soggetti Rilevanti: indicare la società in cui è ricoperta la carica Per le Persone Strettamente Associate: indicare la società in cui il Soggetto Rilevante a cui si è associati ricopre la relativa carica
(4) Emittente	Indicare denominazione completa dell'emittente di riferimento, codice fiscale ed eventuale codice LEI
(5) Data e luogo dell'operazione	Data: indicare la data di esecuzione dell'operazione [AAAA-MM-GG; ora UTC] Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, indicare la dicitura "al di fuori di una sede di negoziazione"
(6) Descrizione dello strumento finanziario	Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento finanziario legato ad un'azione o a uno strumento di debito Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario (es. codice ISIN)
(7) Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella presente Procedura (art. 4) Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
(8) Prezzo/i e volume/i	Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e i volumi di ogni singola operazione
(9) Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando ***(i)*** si riferiscono allo stesso strumento finanziario, ***(ii)*** sono della stessa natura, ***(iii)*** sono effettuate nello stesso giorno e ***(iv)*** sono effettuate nello stesso luogo Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola

	operazione. Nel in cui i volumi di operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, si rimanda all'Allegato 6 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999.